



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124

Repertorio atti n. 39/ku del 3 marzo 2016

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 marzo 2016

VISTO l'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante: "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale ha previsto che il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi ex legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il comma 2 del citato articolo 2 il quale ha stabilito che il parere della Conferenza Unificata deve essere espresso entro 45 giorni dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del Governo;

VISTA la nota n. DAGL 787 del 27 gennaio 2016 con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 gennaio 2016, provvedimento che, il 29 gennaio 2016, è stato diramato alle Regioni ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 2 marzo 2016 nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento in cui si esprime un parere favorevole con la richiesta di alcune proposte emendative agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quinquies, 5, 6 e 8;
- i rappresentanti dell'ANCI, presentando un proprio documento, hanno espresso avviso favorevole subordinato all'accoglimento di una serie di proposte di modifica, segnalando la necessità che il decreto legislativo in argomento fornisca una soluzione di coerenza applicativa dell'istituto del silenzio-assenso, in relazione ai disposti degli articoli 17-bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- i rappresentanti dell'UPI hanno espresso avviso favorevole, associandosi alle richieste emendative dell'ANCI;

CONSIDERATO che i rappresentanti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione hanno ritenuto accoglibili in larga misura le proposte presentate, riservandosi un esame più approfondito;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni hanno espresso parere favorevole decreto in esame con la presentazione di un documento (All. A), contenente alcuni emendamenti;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole, presentando un documento (All. B) contenente una serie di proposte emendative;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole sul provvedimento, associandosi alle richieste emendative presentate dall'ANCI e formulando talune osservazioni contenute in un documento che è stato consegnato (All.C);

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto di quanto rappresentato dalle Regioni e dagli enti locali, impegnandosi ad approfondire le proposte emendative presentate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124, sullo schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, trasmesso, con nota n. DAGL 000787 del 27 gennaio 2016, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Antonio Maddeo



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa

Dip ✓



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
16/24/CU03/C1

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER IL
RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI, IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Unificata

Lo schema di provvedimento riprende quanto condiviso nell'ambito dei lavori per l'attuazione dell'Agenda della semplificazione 2015/2017, già sollecitato dalle Regioni nella fase di approvazione dell'Accordo Italia semplice del 13 giugno 2014.

Il provvedimento, nel suo impianto generale, appare condivisibile nella diversa articolazione della disciplina per le conferenze dei servizi, istruttoria e decisoria, puntualmente definite, diventando così un utile strumento di semplificazione per gli operatori pubblici e privati. L'articolo 14 descrive le tre tipologie di Conferenza dei Servizi (istruttoria, decisoria e preliminare) mentre gli articoli 14 bis e 14 ter le due modalità in cui possono svolgersi le CdS: conferenza (in forma) semplificata e simultanea.

Tuttavia, per facilitare la lettura si propone di rinominare le rubriche dei due articoli nel seguente modo: conferenza in forma semplificata e modalità asincrona (art. 14 bis) e conferenza in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14 ter), onde evitare confusione tra tipologie di CdS e modalità di svolgimento/forma.

Detto ciò, nell'**esprimere il parere favorevole**, è opportuno segnalare alcune proposte emendative e di miglioramento al testo, al fine di agevolare la gestione delle conferenze.

Articolo 1

Modifiche all'articolo 14

Al comma 1 dell'articolo 14, inserire dopo le parole "attività e risultati" le seguenti "**fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento**";

Al comma 4 ultimo capoverso occorre chiarire che le esclusioni riguardano le infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti d.lgs. 163/2006.

Si propone, al comma 4, di eliminare le parole : "in materia di valutazione di impatto ambientale"

Modifiche all'articolo 14 bis

Modificare la rubrica dell'Articolo in "Conferenza in forma semplificata e modalità asincrona";

Al comma 2 occorre precisare che il termine dei 5 giorni per l'indizione della Conferenza si intende a 5 giorni lavorativi (altrimenti è necessario portarlo a 10 giorni);

Al comma 2, precisare che i soggetti interessati sono quelli dell'articolo 14, comma 2 primo periodo ed in tal senso inserire dopo le parole amministrazioni interessate le seguenti **" di cui all'articolo 14, comma 2"**;

Al comma 2 lettera b) dopo le parole "quindici giorni" inserire le seguenti **" dal ricevimento della comunicazione"**;

Al comma 2 lettera b) eliminare l'ultimo periodo della lettera dalle parole "La richiesta" alla " alla lettera c)";

Al comma 2 lettera c) dopo le parole "quarantacinque giorni" inserire le seguenti **" dal ricevimento della comunicazione"**;

Al comma 3 si evidenzia che manca la fattispecie in cui il dissenso non sia superabile per elementi preclusivi (es. piano paesaggistico o disposizioni di legge). Sarebbe opportuno specificare tale fattispecie;

Al comma 7 si evidenzia la necessità di intervenire per differenziare rispetto alla conferenza simultanea i termini di conclusione della conferenza semplificata per i casi di particolare complessità riducendo da 45 a 30 i termini per la convocazione della riunione ed inserire il termine di 15 giorni per la convocazione della conferenza in forma simultanea su richiesta del privato e delle altre amministrazioni;

Il comma 7 risulterebbe così modificato:

"Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14 ter; in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a e b del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi **trenta giorni**. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona su richiesta motivata **del privato interessato o delle altre amministrazioni entro quindici giorni dal ricevimento**; ~~in tal caso la riunione ha luogo nella data previamente comunicata ai sensi della lettera d) del comma 2.~~ ".

Modifiche all'articolo 14 ter

Modificare la rubrica dell'articolo in "Conferenza in forma semplificata e modalità sincrona";

Sostituire al comma 2 le parole "fermo restando" con le seguenti **" nei soli casi di cui al comma 7 dell'articolo 14 bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni"**.



Al comma 5 sostituire le parole “ di tutti gli” con “degli”, al fine di meglio chiarire la figura del rappresentante unico, in particolar modo per le amministrazioni regionali e locali. Si ritiene opportuno, altresì, chiarire il termine “organismi”.

Modifiche all'articolo 14 quinquies

Al comma 6 sarebbe opportuno chiarire che la deliberazione del Consiglio dei ministri è un atto di alta amministrazione (modifica peraltro prevista dal decreto sblocca-Italia d.l 133/2014).

Articolo 5

E' necessario coordinare la disposizione con quanto previsto dall'art. 26, comma 4 del Dlgs 152/2006.

Articolo 6

E' opportuno eliminare i commi 2 e 3 per il necessario collegamento dei termini con il D.lgs 42/2004

Articolo 8

Inserire un secondo comma del seguente tenore: “E’ fatta salva l’applicazione delle discipline legislative dettate dalle Regioni nelle materie di propria competenza e finalizzate a garantire ulteriori livelli di tutela secondo quanto previsto all’articolo 29 comma 2 quater della Legge 241 del 1990, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al presente decreto ”.

Roma, 3 marzo 2016



ACC B



CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL 03 MAR 2016



**CONFERENZA UNIFICATA
3 marzo 2016**

Punto 3) all'ordine del giorno

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME PER IL
RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI, IN
ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124**

Parere positivo con presentazione di proposte emendative

L'ANCI condivide l'obiettivo di innovare l'istituto della Conferenza dei servizi al fine di renderlo più vicino al bisogno di cittadini e imprese di avere tempi certi di realizzazione di investimenti e attività produttive.

Va in primo luogo ricordato che la conferenza di servizi non è un organismo ma un modello procedimentale, attraverso il quale si esaminano e si compongono i diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Pertanto, il nuovo decreto che mira a sostituire le norme della legge 241/1990, nell'individuare le diverse tipologie di Conferenze, di fatto non fa altro che definire le varie tipologie di funzioni e di partecipanti ad un procedimento, che si conclude con una decisione condivisa a seguito della composizione degli interessi pubblici espressi dalle amministrazioni partecipanti. Infatti, già dal testo precedente era possibile individuare le diverse tipologie di procedimento che ora il decreto esplicita con maggiore linearità nell'art. 14 e di cui specifica le procedure negli articoli successivi. In questa direzione, il decreto individua tre tipi di "Conferenze":

- istruttoria, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
- decisoria, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;
- preliminare, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

A tali tipologie, si aggiunge nei casi più complessi la conferenza semplificata che si svolge in modalità asincrona. Il decreto ricorre a formulazioni tecniche mutuata dal linguaggio della comunicazione per descrivere le modalità di confronto tra i partecipanti alla Conferenza che è opportuno spiegare: ricorre la modalità sincrona quando la decisione è assunta in tempo reale, ricorre la modalità asincrona quando per una ragione di composizione o di organizzazione la decisione o la valutazione è assunta in tempo differito; in casi particolari di complessità la conferenza si svolge in modalità sincrona e

in forma simultanea e cioè con la partecipazione contestuale di tutti i rappresentanti. Inoltre la conferenza è: a) facoltativa se istruttoria o preliminare; b) obbligatoria se decisoria, in questo caso può svolgersi in modalità asincrona.

A questa maggiore specificazione di funzioni, composizioni e modalità di svolgimento, il decreto aggiunge una riduzione dei termini previsti dalla precedente normativa.

Nel condividere, pertanto, l'impianto generale del provvedimento e i principali obiettivi che ne sono alla base, si evidenziano alcuni elementi di riflessione su cui si chiede ulteriore approfondimento e attenzione:

- si ritiene indispensabile il coordinamento e l'omogeneizzazione dei nuovi interventi normativi con il quadro normativo vigente, segnatamente con la L. n. 241/1990, DPR n. 380/2001 e con il DPR n. 160/2010;
- si auspica altresì una scrittura più omogenea di alcune definizioni contenute nell'articolato, di istituti già normati da altre disposizioni, per evitare equivoci interpretativi e conseguenti contenziosi (ad esempio, procedimento amministrativo/SCIA/comunicazione; indicazione/convocazione C.d.S; amministrazione precedente/competente; conferenza preliminare/parere preventivo, ecc.);
- si raccomanda una revisione del comma 3 del nuovo art. 14 al fine di rendere l'istituto della conferenza preliminare uno strumento di effettiva semplificazione rispetto a pareri preventivi, intese, concerti e nulla osta da acquisire.

Si riportano di seguito le proposte emendative.

Articolo 1

Modifiche all'articolo 14 - bis

- Al comma 2 del nuovo art. 14-bis, dopo le parole "amministrazioni interessate" aggiungere le seguenti parole "**di cui all'articolo 14, comma 2:**".
- Al comma 2 del nuovo art. 14-bis, alla lettera b) dopo le parole "quindici giorni" inserire le seguenti parole: "**dal ricevimento della comunicazione**".
- Al comma 2 del nuovo art. 14-bis, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "Il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni **dal ricevimento della comunicazione, anche in via telematica**, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, **il termine di cui al primo periodo può essere elevato fino a novanta giorni**".
- Al comma 3 del nuovo art. 14-bis si evidenzia che manca la fattispecie in cui il dissenso non sia superabile per elementi preclusivi (ad esempio, piano paesaggistico o disposizioni di legge); sarebbe, pertanto, opportuno specificare tale fattispecie;



- il comma 7 del nuovo art. 14-bis è sostituito dal seguente “Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l’amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea ed in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter; in tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi **trenta giorni**. L’amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea ed in modalità sincrona su richiesta motivata **del privato interessato o delle altre amministrazioni entro quindici giorni dal ricevimento**”.

Modifiche all’articolo 14 - ter

- La rubrica dell’articolo del nuovo art. 14-ter è così sostituita: “**Conferenza in forma semplificata e modalità sincrona**”.
- Al comma 2 del nuovo art. 14-ter, le parole “fermo restando” sono sostituite dalle seguenti “**nei soli casi di cui al comma 7 dell’articolo 14 bis, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in novanta giorni**”.

Articolo 6

- All’articolo 6, sopprimere il comma 2
- All’articolo 6, sopprimere il comma 3

Tali proposte emendative hanno la finalità di coordinare i termini di cui al D.lgs. n. 42 /2004 in tema di autorizzazione paesaggistica con le nuove disposizioni introdotte dal presente decreto attraverso la modifica dell’articolo 14-bis.



ALL - C

Unione Province d'Italia



UPI

CONSEGNATO NELLA SEDUTA
DEL 03 MAR 2016



P.3/CV

PARERE

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Roma, 3 marzo 2016

L'Unione delle Province d'Italia esprime parere favorevole sullo schema di decreto in esame poiché condivide l'obiettivo di innovare l'istituto della Conferenza dei servizi al fine di semplificare e snellire le procedure ed avere tempi certi di realizzazione degli investimenti e per le attività produttive.

La conferenza di servizi non è un organismo ma un modello procedimentale, attraverso il quale si esaminano e si compongono i diversi interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Le norme previste dal decreto in esame mirano a sostituire le disposizioni della legge 241/1990, individuando di norma un percorso per lo svolgimento delle Conferenze in forma semplificata, in modalità asincrona, quando la decisione o la valutazione è assunta in tempo differito, per una ragione di composizione o di organizzazione, senza il bisogno di una partecipazione contestuale di tutti i rappresentanti delle istituzioni interessate.

Inoltre il testo con maggiore chiarezza in le diverse tipologie di Conferenze di servizio:

- conferenza istruttoria, per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati;
- conferenza decisoria, quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;
- conferenza preliminare, per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, corredata, in assenza di progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati.

A questa maggiore specificazione di funzioni, composizioni e modalità di svolgimento, il decreto aggiunge una riduzione dei termini previsti dalla precedente normativa.

Nel condividere, pertanto, l'impianto generale del provvedimento e i principali obiettivi che ne sono alla base, l'UPI si associa alle proposte di miglioramenti del testo avanzate dall'ANCI ed evidenzia alcuni elementi di riflessione su cui si chiede ulteriore approfondimento e attenzione:

- si ritiene indispensabile il coordinamento e l'omogeneizzazione dei nuovi interventi normativi con il quadro normativo vigente, segnatamente con la L. n. 241/1990, DPR n. 380/2001 e con il DPR n. 160/2010;
- si auspica altresì una scrittura più attenta e razionale delle definizioni, contenute in alcune disposizioni dell'articolato, di istituti già normati, per evitare equivoci interpretativi e conseguenti contenziosi (ad esempio, procedimento amministrativo/SCIA/comunicazione; indizione/convocazione C.d.S; amministrazione procedente/competente; conferenza preliminare/parere preventivo, ecc.).

